

REGOLAMENTI

LINE

DECISIONE N. 1530/2007/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 2007

sulla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea in conformità del punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

(4) La Germania e la Francia hanno presentato richieste di mobilitazione del fondo in relazione a due catastrofi causate, rispettivamente, da una violenta tempesta e da un ciclone tropicale,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹⁾, in particolare il punto 26,

DECIDONO:

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ⁽²⁾,

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea fissato per l'esercizio 2007, una somma pari a 172 195 985 EUR di stanziamenti d'impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

Articolo 2

(1) L'Unione europea ha istituito un Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il «Fondo») per testimoniare solidarietà alla popolazione di regioni colpite da catastrofi.

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(2) L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente la mobilitazione del Fondo nei limiti di un massimale annuale di 1 miliardo di euro.

Fatto a Strasburgo, addì 24 ottobre 2007.

(3) Il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio definisce le modalità per mobilitare gli stanziamenti del fondo.

Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio
Il presidente
M. LOBO ANTUNES

⁽¹⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.